

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Doc. IV-ter
n. 9

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

VINCENZO SANTANGELO

**per il reato di cui agli articoli 81 e 595, terzo comma, del codice penale
(diffamazione col mezzo della stampa)**

Trasmessa dal Tribunale di Trapani

il 21 aprile 2020

e pervenuta alla Presidenza del Senato

il 21 aprile 2020

Segreteria Gabinetto Presidente

Da: <penale.tribunale.trapani@giustiziacert.it>
Inviato: martedì 21 aprile 2020 11:31
A: presidenzasenato@pec.senato.it;
Oggetto: Alla c.a. del Presidente dr.ssa Casellati - richiesta autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Santangelo Vincenzo (proc. n. 730/19 r.g.trib. Trapani)
Allegati: SANTANGELO ordinanza di trasmissione atti.pdf; SANTANGELO decreto di citazione a giudizio.pdf; SANTANGELO querela.pdf
Priorità: Alta

Alla cortese attenzione del Presidente dr.ssa Casellati

D'ordine del Giudice dr. Francesco Giarrusso, si trasmettono gli atti relativi al procedimento di cui all'oggetto per la valutazione circa la procedibilità dell'azione penale nei confronti del senatore Santangelo Vincenzo n. il 05.03.1972 ad Erice.

Si resta in attesa delle vostre determinazioni.

Cordialmente
L'Assistente Giudiziario
Dott. Alex Rinaudo

N. 1884/2017 R.G.N.R.
730/2019 R.G.Trib.



TRIBUNALE DI TRAPANI
Sezione Penale

ORDINANZA DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL SENATO DELLA REPUBBLICA

-Art. 3 co. 4 Legge 20 giugno 2003, n. 140 -

Il Giudice monocratico, dott. Francesco Giarrusso,
letti gli atti del procedimento in epigrafe a carico di Santangelo Vincenzo, imputato del delitto di diffamazione commesso in danno della emittente televisiva "Telesud Tre S.r.L."; sentite le parti in ordine alla trasmissione degli atti al Presidente del Senato della Repubblica, resasi necessaria laddove si deduce che i fatti in questa sede contestati al Senatore Santangelo Vincenzo concernono opinioni espresse da un membro del Senato nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, comma primo della Costituzione;

OSSERVA

la contestazione di diffamazione in danno della emittente televisiva "Telesud tre S.r.L.", oggetto del presente procedimento, investe le opinioni espresse dal Senatore Santangelo nel corso di due comizi politici tenuti a Trapani – e, dunque, comunicando con un numero illimitato di persone – nell'ipotesi accusatoria ritenute lesive dell'onore e del decoro di

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'P' or similar character.

Giacomazzi Rocco e Marino Lucio Massimo, rispettivamente direttore responsabile e presidente della emittente televisiva “Telesud 3 S.r.L.” (di seguito: “Telesud”).

In tali occasioni, il Senatore Santangelo, nel comizio tenuto in Trapani, Piazza Stazione in data 14.05.2017, pronunciava le seguenti espressioni: “... Oggi mi è stata fatta una domanda dall'unica emittente televisiva che c'è su Trapani che ringrazio tantissimo: Telesud. Perché, al Movimento 5 Stelle dà uno spazio incredibile eccezionale tant'evvero che avete gli endorsement prima per Fazio (che non lo fanno più), ora li fanno per D'Alì e poi ogni tanto gli serve uno del movimento 5 stelle che vada lì per fargli vedere i loro spazi pubblicitari; però anche lì, all'interno di quel contenitore, fortunatamente fortunatamente, i ragazzi che lavorano all'interno, quelli che stanno dietro la telecamera, quelli che stanno quelli che stanno nella regia sono persone che alzano la testa e stanno lì perché per loro è il loro lavoro; e allora se non ci vedete anche nell'unica emittente con i giusti tempi è solo per quel motivo; perché anche lì c'è un ostruzionismo becero e non da paese democratico e allora non ci rimane non ci rimane come si faceva all'antica: scendere nelle piazze, confrontarci e soprattutto non aspettate che qualcosa cambi, perché il cambiamento è già arrivato, serate come queste!...”.

Presso il porto di Trapani, in data 27.05.2017: “... Quello che è rimasto del mercato del pesce a Trapani che è identità per i cittadini; fate vedere un attimo dove lavorano ci troviamo in un parcheggio ora ci fa specie che questa amministrazione ieri nella persona che ormai è un sindaco scaduto perché tra qualche mese si andrà alle elezioni venga a dire che la colpa di questo disastro sia dei pescatori e sia degli operatori di questo mercato; allora noi che abbiamo visto realmente non si poteva lavorare, dove dal punto di vista igienico-sanitario moltissime norme, moltissime norme vengono addirittura cancellate se

non trascurate, allora a questo punto mi sembra corretto dare voce al popolo, dare voce a chi vive giornalmente questo problema e sentire dalle loro voci quello che accade perché, anche in questo regime di monopolio dove, unica televisione viene soltanto a sentire la voce di chi comanda questo territorio e non del popolo, il movimento 5 stelle invece viene dal popolo ad ascoltare qual è il loro punto di vista quindi parlate voi ... “.

Con atto di querela, depositato in data 1 giugno 2017 presso la Procura della Repubblica in sede, Rocco Giacomazzi e Massimo Lucio Marino, rispettivamente nella qualità di direttore e responsabile del “Gruppo Editoriale Telesud 3 S.r.L.”, deducendo la natura diffamatoria delle dichiarazioni sopra riportate con conseguente esponenziale danno d’immagine “istituzionale”, chiedevano di procedere nei confronti del Senatore Santangelo, costituendosi poi Parti Civili nel presente procedimento.

All’udienza del 20.8.2019, la Difesa del Senatore Santangelo, per quanto in questa sede di interesse, eccepiva l’improcedibilità dell’azione penale e chiedeva emettersi sentenza *ex art.* 129 c.p.p., deducendo l’insindacabilità delle opinioni espresse dall’odierno imputato nell’esercizio delle proprie funzioni di parlamentare ai sensi dell’art. 68 della Costituzione. Tale richiesta veniva in primo luogo respinta poiché, allo stato degli atti, non era possibile alcun giudizio circa il collegamento funzionale fra i fatti contestati e l’attività svolta dall’odierno imputato quale Senatore della Repubblica.

Nella medesima udienza, i Difensori dell’imputato, muniti di procura speciale, chiedevano quindi che il procedimento venisse definito nelle forme del rito abbreviato e questo decidente disponeva in conformità, acquisendo il fascicolo del Pubblico Ministero.

Alla successiva udienza del 19.02.2019 la Difesa riproponeva la questione di insindacabilità *ex art.* 68 Cost. delle dichiarazioni oggetto dell’imputazione e, in base alla disciplina dettata

dalla sopravvenuta legge 20 giugno 2003, n. 140, chiedevano l'assoluzione ai sensi dell'art. 129 c.p.p. ovvero, in subordine, la trasmissione alla Senato della Repubblica di copia degli atti del procedimento al fine della deliberazione di quest'ultima in ordine alla summenzionata insindacabilità.

Tanto premesso, il Tribunale rimettente osserva in primo luogo che i fatti oggetto di giudizio penale a carico del Senatore Santangelo, risolvendosi in manifestazioni di pensieri ed opinioni, attengono effettivamente all'alveo della astratta applicabilità della esimente di cui all'art. 68 Cost. e conseguentemente all'operatività dei meccanismi di garanzia di cui alla legge n. 140 del 2003, che, all'art. 3 co. 1, chiarisce l'operatività di tale garanzia è estesa si applica anche *“ad ogni altra attività [...] di critica e denuncia politica, connessa alle funzioni di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento”*.

Si tratta infatti, a ben vedere, di dichiarazioni rilasciate dal Senatore nel corso di due comizi politici, astrattamente quindi riconducibili all'ambito di applicazione della citata disposizione, tenuto conto dell'ampia e generale previsione della norma.

Tuttavia, per le ragioni che si diranno, ad avviso di questo decidente l'eccezione difensiva non può essere accolta, non potendosi addivenire ad un'assoluzione ai sensi dell'art. 129 c.p.p., come previsto dal comma 3 dello stesso art. 3 della legge n. 140 del 2003, mancando le dichiarazioni *de quibus*, per le ragioni che si diranno, del necessario nesso funzionale con la qualità di parlamentare rivestita dall'odierno imputato all'epoca dei fatti.

La nozione di nesso funzionale fra l'opinione espressa e la carica rivestita, in particolare, come precisato anche dalla Corte costituzionale con le note sentenze nn. 10/2000 e 11/2000, si distingue da un labile collegamento della prima con l'attività politica dell'imputato, ma postula che la dichiarazione stessa sia espressione di attività parlamentare.

Per la Consulta, "l'interpretazione del primo comma dell'art. 68 porta infatti ad escludere, per non trasformare la prerogativa in un privilegio personale (cfr. da ultimo sentenze n. 329 del 1999 e n. 289 del 1998), che sia compresa nella insindacabilità tutta la complessiva attività politica che il singolo membro del Parlamento pone in essere, rientrandovi invece soltanto quella che si manifesta attraverso l'"esercizio" delle funzioni parlamentari" con l'ulteriore precisazione che "la mera connessione con la funzione parlamentare, il semplice collegamento di argomento tra attività parlamentare e dichiarazione, la mera comunanza di tematiche, il riferimento al contesto politico parlamentare", non costituiscono elementi sufficienti a rendere applicabile la prerogativa dell'insindacabilità.

E' poi noto che l'art. 68 Cost. non debba applicarsi soltanto alle opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari tipiche, ma anche ad ogni altra dichiarazione di divulgazione, di critica, di denuncia politica "connessa alla funzione parlamentare, espletata anche al di fuori del Parlamento" occorrendo tuttavia una sostanziale corrispondenza contenutistica fra l'attività *extra moenia* e quanto già manifestato in un atto parlamentare".

In definitiva, l'analisi della giurisprudenza costituzionale ha fatto emergere la rilevanza di due elementi: un legame di ordine temporale fra l'attività parlamentare e l'attività esterna, tale che questa venga ad assumere una finalità divulgativa della prima; una sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni e gli atti esterni, al di là delle formule letterali usate, non essendo sufficiente né un semplice collegamento tematico o una corrispondenza contenutistica parziale, né un mero contesto politico entro cui le dichiarazioni *extra moenia* possano collocarsi, né, infine, il riferimento

alla generica attività parlamentare o l'inerenza a temi di rilievo generale, pur dibattuti in Parlamento.

Ciò posto, deve rilevarsi che tale corrispondenza non può in alcun modo rinvenirsi con riguardo al contenuto del comizio tenuto presso il porto di Trapani in data 27.05.2017, avente ad oggetto la crisi del locale mercato del pesce e le cattive condizioni igienico-sanitarie delle relative strutture, tematica che non risulta essere stata oggetto di attività parlamentare da parte del Senatore Santangelo.

Al contempo, l'odierno imputato in quella sede sottolineava la necessità in tale materia di *“dare voce a chi vive giornalmente questo problema e sentire dalle loro voci quello che accade”* evidenziando che costoro, al contrario, non trovavano spazio all'interno dei mezzi di telecomunicazione *(“in questo regime di monopolio dove, unica televisione viene soltanto a sentire la voce di chi comanda questo territorio e non del popolo, il movimento 5 stelle invece viene dal popolo ad ascoltare qual è il loro punto di vista quindi parlate voi ...”)*

Con riguardo all'altro comizio in contestazione, le tematiche ivi affrontate concernevano la presunta faziosità di Telesud in favore di taluni politici locali (Girolamo Fazio, prime e Antonio D'Alì, dopo), oltreché l'atteggiamento ostruzionistico *(“becero e non da paese democratico”)* tenuto contro il partito di appartenenza dell'odierno imputato (il Movimento 5 Stelle).

Al fine di provare la sussistenza del nesso di funzionalità, il Senatore Santangelo ha prodotto in sede di interrogatorio atti concernenti una propria richiesta rivolta all'Autorità - Senato della Repubblica - Ufficio Comitato Regionale per le Comunicazioni, relativo

all'operato di Telesud nell'occasioni delle consultazioni elettorali nel Comune di Trapani, per le elezioni Amministrative Regionali Siciliane del novembre 2017.

Ebbene, ad avviso di questo decidente tale blando collegamento con l'attività parlamentare non integra i requisiti sopra descritti del nesso di funzionalità e ciò in quanto:

- non risulta minimante che l'attività parlamentare del Senatore Santangelo abbia riguardato questioni inerenti alla crisi del mercato ittico di Trapani, né, tantomeno, la copertura mediatica delle vicende ad essa connesso con particolare riguardo allo spazio riservato dai *media* alle istanze dei lavoratori del settore;

- l'attività parlamentare svolta nel settore delle telecomunicazioni (dall'imputato documentata con la produzione di cui sopra) era volta a verificare il rispetto da parte delle emittenti delle prescrizioni inerenti alla campagna elettorale e non certo alla generica "faziosità" dei mass media o al non sufficiente spazio concesso alle istanze dei lavoratori

- l'attività parlamentare sopra descritta (richiesta accesso agli atti ex Legge 241/1990 del 18 dicembre 2017), inoltre, è chiaramente successiva allo svolgimento dei comizi politici di cui all'imputazione, tenutisi nel maggio 2017, venendo così a mancare il "legame temporale" fra le dichiarazioni *extra moenia* e l'attività parlamentare tipica.

Sulla base delle superiori considerazioni, l'eccezione difensiva sull'applicabilità della garanzia di cui all'art. 68 Cost. va rigettata, imponendosi la trasmissione degli atti del presente procedimento al Senato della Repubblica (Camera di appartenenza dell'imputato al momento del fatto) per le deliberazioni di competenza e la sospensione del presente procedimento.

P. Q. M.




Visto l'art. 3, comma 4, Legge 20 giugno 2003, n. 140,
dispone la sospensione del presente procedimento e dispone trasmettersi gli atti ad esso
relativi al Senato della Repubblica per la deliberazione di propria competenza sulla
sindacabilità delle dichiarazioni di cui all'imputazione.

Rinvia il procedimento all'udienza del **18 dicembre 2020**.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti consequenziali

Trapani, li 16/04/2020



Il Giudice
Dott. Francesco Giarrusso